



Divieto temporaneo di vendita per asporto di
bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro
e lattine ed obbligo della mescita di bevande in
bicchieri di plastica o carta a perdere dal
01/12/2021 al 15/01/2022 dalle 20.00 alle 02.00

[1]

Periodo di validità:

da 29/11/2021 a 22/01/2022

Oggetto:

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine ed obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere dal 01/12/2021 al 15/01/2022 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 in tutti i pubblici esercizi aventi sede nelle seguenti vie e piazze: p.za del Comune, Largo Boccaccino, p.za S.A.M. Zaccaria, Via Solferino, via Mercatello, via Dei Gonfalonieri, P.za della Pace, via Lombardini, Via Capitano del Popolo, p.za Stradivari, Via Baldesio, via Monteverdi, p.za Roma e via Guarneri del Gesù;

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine dal 01/12/2021 al 15/01/2022 dalle ore 20.00 alle ore 02.00 in tutti i distributori automatici aventi sede nella zona di particolare rilevanza urbanistica della città;

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine dal 01/12/2021 al 15/01/2022 dalle ore 21.00 alle ore 02.00 presso la media Struttura di vendita Carrefour di via S.Tommaso.

IL SINDACO

Premesso che:

- le conseguenze sociali e personali che derivano dal consumo di alcool hanno assunto, con l'approvazione della Legge 30 marzo 2001 n°125 "Legge quadro in materia di alcool e problemi correlati", la valenza di interesse generale e giuricamente protetto e che le ordinanze previste dall'art. 54 del D.Lgs. n° 267/2000 e s.m.i. hanno lo scopo di disciplinare "adattamenti e modulazioni di precetti legislativi generali in vista di concrete situazioni locali";

Rilevato che l'ordine e la sicurezza incidono sulla vita dei cittadini e, pertanto, l'azione dell'autorità amministrativa locale deve essere indirizzata a rimuovere le cause che ostacolano o impediscono la fruizione degli spazi pubblici e la convivenza civile;

Rilevato altresì che si rende necessario porre in essere ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l'incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini;

Dato atto che in ossequio ai principi generali dell'ordinamento giuridico, è compito dell'amministrazione comunale contrastare situazioni di degrado anche attribuibili all'uso eccessivo di alcolici al fine di evitare l'accadimento di episodi che minacciano la convivenza, la quiete e la sicurezza dei cittadini;

Accertato che la vendita per asporto di bevande alcoliche fino alle ore 24 presso la media struttura di vendita della società Carrefour avente sede in via San Tomaso n° 13 agevola l'offerta di bevande alcoliche da asporto che può contribuire a facilitare l'aggregazione di persone ed il consumo smodato di sostanze alcoliche nelle aree pubbliche del centro storico, situazione che potenzialmente può contribuire a determinare pericoli per l'ordine e la civile convivenza;

Preso atto delle indicazioni assunte in sede di riunione del Comitato per L'ordine e la Sicurezza Pubblica in data 04 giugno u.s. per la programmazione dei servizi di ordine pubblico per la tutela della pubblica sicurezza nelle aree del centro storico interessate dal fenomeno della "movida";

Preso atto altresì che il centro storico, segnatamente nell' area che comprende la zona di p.za Del Comune, p.za Della Pace, P.za Stradivari ed alcune vie limitrofe caratterizzata dalla concentrazione di un rilevante numero di pubblici esercizi , si verifica la concentrazione di una massa di giovani con particolare intensità nelle ore serali e notturne (luoghi del cosid. fenomeno della movida cremonese)

Atteso che esigenze di pubblico interesse, di tutela dell'incolumità pubblica e di sicurezza urbana rendono opportuno disciplinare orari e modalità di vendita di bevande in genere;

Vista l'Ordinanza prot. N° 79224/2021 del 02/11/2021 e considerato che non sono venute meno le condizioni e le motivazioni di contingibilità ed urgenza che ne avevano determinato l'emissione;

Tenuto conto delle indicazioni pervenute dalla Questura ai fini della prevenzione e della tutela della sicurezza pubblica;

VISTI

- L'art. 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267;
- Lo statuto comunale
- La Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;
- Le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana

ORDINA

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine ed obbligo della miscita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere dal **01/12/2021 al 15/01/2022** dalle ore 20.00 alle ore 02.00 in tutti i pubblici esercizi aventi sede nelle seguenti vie e piazze: p.za del Comune, Largo B.Boccaccino, p.za S.A.M. Zaccaria, Via Solferino, via Mercatello, via Dei Gonfalonieri, P.za della Pace, via Lombardini, via Capitano del Popolo, p.za Stradivari ,Via

Baldesio, via Monteverdi, p.za Roma e via Guarneri del Gesù.

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine dal **01/12/2021 al 15/01/2022** dalle ore 20.00 alle ore 02.00 in tutti i distributori automatici aventi sede nella zona di particolare rilevanza urbanistica della città;

Divieto temporaneo di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine dal **01/12/2021 al 15/01/2022** dalle ore 21.00 alle ore 02.00 presso la media Struttura di vendita Carrefour di via S:Tommaso.

Il divieto di introduzione, consumo (al di fuori delle aree in concessione ai pubblici esercizi) ed abbandono, nelle aree e strade interessate dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro e lattine e bottiglie di plastica chiuse.

I divieti non riguardano la somministrazione eseguita all'interno dei plateatici degli esercizi con attività di ristorazione (pizzerie , ristoranti e bar).

AVVERTE

Che le violazioni delle norme della presente ordinanza saranno punite con la sanzione di prevista dall'art. 650 del vigente codice penale

DEMANDA

Agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Al Servizio della POLIZIA LOCALE la comunicazione della presente ordinanza agli organi di Polizia dello Stato e ai pubblici esercizi ed agli esercizi commerciali destinatari del presente provvedimento.

Cremona, 27 novembre 2021

IL SINDACO

Prof. Gianluca GALIMBERTI

Data di pubblicazione all'albo:

29/11/2021

Data fine pubblicazione all'albo:

16/01/2022

Allegati:

 [Testo completo dell'ordinanza](#) [2] - 176.26 KB

Tipologia	Ordinanze
Categoria di Ordinanze	• Commercio e altre attività [3]

Percorsi di navigazione

Submitted by cristiana.brugnoli on Lun, 29/11/2021 - 10:02

© Comune di Cremona - realizzato con Drupal da [Metarete S.r.l.](#)

Collegamenti

[1] <https://www.comune.cremona.it/node/504702>

[2] <https://www.comune.cremona.it/sites/default/files/allegati/2021/11/ordinanza-bottiglie-dicembre-2021.pdf>

[3] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/308>

[4] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/27>

[5] <https://www.comune.cremona.it/taxonomy/term/105>